



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Ai Sindaci
dei Comuni

Réf. n° - Prot. n. 9210/EL
V/ réf. – Vs. rif.

Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

Aoste / Aosta 3 ottobre 2025

<

Oggetto: Date di cessazione e di inizio delle cariche di Sindaco, Vicesindaco, Assessore e Consigliere comunale.

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti, connessi alle elezioni generali comunali dell'autunno 2025, riguardo all'individuazione delle date di cessazione e di inizio delle cariche di Sindaco, Vicesindaco, Assessore e Consigliere comunale, anche ai fini della liquidazione dei compensi spettanti agli amministratori locali uscenti e a quelli neoeletti, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

La normativa regionale vigente disciplina il momento in cui assumono le proprie funzioni (vale a dire quando entrano in carica) il Sindaco, il Vicesindaco e i Consiglieri comunali: per tutti i Comuni l'entrata in carica corrisponde alla proclamazione degli eletti, ai sensi di quanto previsto nella legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), dall'articolo 19, comma 2, per i Consiglieri comunali e dall'articolo 27, per il Sindaco e il Vicesindaco. Tenuto conto che le ultime elezioni generali comunali si sono svolte in concomitanza con quelle regionali e che lo scrutinio di queste ultime ha preceduto quello delle elezioni comunali (articolo 1, comma 2, lettera g), l.r. 4/2025), l'entrata in carica è avvenuta per tutti i Comuni (tranne Aosta, per il quale, quest'anno, la proclamazione avverrà successivamente al secondo turno di votazione) il 30 settembre 2025 (martedì successivo alle votazioni), al termine delle operazioni di scrutinio.

Per quanto riguarda invece la “permanenza in carica” degli amministratori uscenti, comunemente definita “*prorogatio*”, manca nell'ordinamento regionale una specifica disposizione normativa; l'unica norma che allo stato attuale è ancora rinvenibile è quella contenuta nell'articolo 8 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la*

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales – Bureau des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali – Ufficio enti locali

11100 Aoste
3, Place de Narbonne
téléphone +39 016527 2581/2505/2510/2512/2513

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 016527 2581/2505/2510/2512/2513

Contatti/Contacts:
COMIN Daniela tel. 0165 272581
VUILLERMIN Patrizia tel. 0165 272513

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), a cui peraltro la normativa regionale rinvia (vedasi l'articolo 81bis della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (*Disposizioni in materia di elezioni comunali*), che prevede che, per quanto non disposto dalla medesima legge regionale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali). Tale norma statale prevede esplicitamente che il Sindaco e la Giunta restino in carica fino alla nomina dei successori (comma 7). Al riguardo si segnala che il Ministero dell'Interno, in un parere datato 16 luglio 2009, ha confermato la validità di detta norma limitatamente al Sindaco, precisando che nel sistema di elezione diretta del Sindaco, siccome la Giunta si configura come organo di diretta collaborazione del vertice politico con il quale si instaura un rapporto di tipo fiduciario, è ragionevole ritenere che tale disposizione non sia di fatto più applicabile per l'organo Giunta in quanto incompatibile con il nuovo sistema di elezione diretta dell'organo di vertice.

Il Sindaco uscente, quindi, resta in carica fino al momento della proclamazione del “nuovo” Sindaco, quando cioè lo stesso entra in carica; pertanto il subentro del “nuovo” al “vecchio” avviene nel medesimo giorno, contestualmente, nel senso che fino ad una certa ora (minuto) sarà in carica il vecchio Sindaco e immediatamente dopo il nuovo, così da non creare un vuoto amministrativo nell'Ente.

Per le stesse motivazioni si ritiene che il principio contenuto nella norma sopracitata si applichi, oltre che al Sindaco, anche al Vicesindaco, in quanto lo stesso, in Valle d'Aosta, è eletto direttamente come il Sindaco e in caso di assenza e impedimento dello stesso lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Anche per i Consiglieri, che sono eletti direttamente, al pari del Sindaco e del Vicesindaco, dovrebbe valere la medesima regola già sopraindicata per tali organi, vale a dire la permanenza in carica fino alla nomina dei successori, che avviene appunto con la proclamazione dei nuovi Consiglieri eletti.

Per quanto riguarda gli Assessori uscenti, si ritiene che anche gli stessi durino in carica fino alla proclamazione del nuovo Sindaco, del nuovo Vicesindaco e dei nuovi Consiglieri. Infatti, l'ipotesi di una “*prorogatio*” della Giunta uscente fino alla nomina della nuova Giunta, che può essere effettuata, a seconda della previsione statutaria di ogni Ente, o direttamente dal Sindaco in qualsiasi momento dopo la sua proclamazione o dal Consiglio comunale nel corso della sua prima seduta, da tenersi al massimo entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, è da escludersi per le ragioni già sopra evidenziate dal Ministero dell'Interno, rafforzate dal fatto che nella nostra Regione, non essendo prevista la possibilità di nominare Assessori cosiddetti “esterni/tecnici” (ossia individuati, al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere), gli Assessori, in quanto Consiglieri comunali, decadono dalla carica al momento della proclamazione dei nuovi eletti.

In sintesi, mentre per il Sindaco, il Vicesindaco e i Consiglieri non si verifica mai un vuoto amministrativo, in quanto alla cessazione dalla carica dei “vecchi” amministratori subentrano immediatamente i “nuovi”, gli Assessori comunali uscenti non vengono sostituiti

sino alla nomina dei nuovi da parte del Sindaco o del Consiglio comunale, per cui l'organo "Giunta" potrebbe non essere presente per un periodo che potrebbe durare da uno/due giorni a venti giorni.

Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento dell'indennità di funzione agli amministratori locali, tenuto conto di quanto già detto in merito al fatto che il giorno della proclamazione degli eletti coesistono i "nuovi" e i "vecchi" Sindaci, Vicesindaci e Consiglieri comunali (nel momento esatto di entrata in carica degli uni cessano dalla carica gli altri), a parere della Struttura scrivente, poiché non è possibile corrispondere un doppio compenso agli amministratori, per lo stesso giorno e per la medesima carica, il compenso potrebbe essere erogato agli amministratori uscenti fino a tutto il giorno della proclamazione e ai nuovi Sindaci e Vicesindaci dal giorno seguente, a meno che il Comune, laddove esigenze particolari lo richiedano, riesca a proporzionare la quota giornaliera del compenso rispettivamente all'ora di cessazione dalla carica e all'ora di entrata in carica.

Analogamente gli Assessori uscenti percepiranno l'indennità fino a tutto il giorno della proclamazione, mentre i nuovi Assessori potranno percepirla soltanto ad avvenuta esecutività dell'atto di nomina della nuova Giunta (giorno di adozione del decreto del Sindaco oppure primo giorno di pubblicazione all'albo online del Comune della deliberazione del Consiglio comunale).

Si ritiene, inoltre, opportuno fare alcune considerazioni finali in merito alla cessazione e all'entrata in carica del Presidente di Unité des Communes valdôtaines conseguente alle elezioni generali comunali.

La cessazione dalla carica di Sindaco comporta evidentemente la decadenza dalla carica di componente della Giunta di Unité e di Presidente dell'Unité stessa, laddove eletto a tale carica, oltre che dal diritto a percepire, in quest'ultimo caso, la diaria mensile aggiuntiva prevista dall'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (*Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali della Valle d'Aosta*). Si ritiene, pertanto, che la corresponsione della diaria al Presidente di Unité possa avvenire fino alla cessazione dello stesso dalla carica di Sindaco, vale a dire fino al giorno della proclamazione dei neoeletti.

Si segnala, infine, che per garantire la continuità amministrativa durante il periodo intercorrente tra le elezioni generali comunali e l'elezione del Presidente di Unité, l'articolo 11 della legge regionale 26 maggio 2015, n. 15 (*Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1*), inserendo il comma 1bis all'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale*), ha disposto che "nelle more dell'elezione del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco più anziano di età". A tale proposito si ritiene che all'amministratore in questione non possa essere corrisposta la

diaria essendo tale rimborso forfettario espressamente previsto soltanto per il Sindaco che ricopre la carica di Presidente.

Con l'auspicio di aver fatto cosa utile e restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Tiziana VALLET
- documento firmato digitalmente -

PV-AV-DC
Classifica: 2/E – 1 - 4